SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1967

(53ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » **(176-B)** (*D'iniziativa del senatore Bellisario*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 622, 625
BELLISARIO 623, 625
BOLETTIERI 624
CARELLI, *relatore* 622
CONTE 624
MONNI 625
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 625

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione, in sede redigente, e trasmissione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 628, 631, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642
BOLETTIERI 631, 635, 638
BONAFINI . . . *Pag.* 630, 631, 638, 639, 640, 641
CARELLI, *relatore* . . 630, 634, 635, 636, 638, 639
MASCIALE 631
MONNI 633, 634, 635, 637, 638, 640, 642
MORABITO 632, 334
MORINO 638
MURDACA 637, 639
PENNACCHIO 635
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 634, 636, 637, 640, 641, 642
SIBILLE 633
SPEZZANO 629, 631

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Masciale, Marullo, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tiberi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Medici, Rovella, Tedeschi e Tortora sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Spezzano, Sailis, Bonafini, Morino e Morabito.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bellisario, Monni e Pennacchio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

B O L E T T I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (176-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bellisario: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I , *relatore.* L'altro ramo del Parlamento, nel desiderio di voler migliorare il testo da noi a suo tempo approvato, ha apportato alcuni emendamenti al disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario, i quali costituiscono un tentativo, anche se non riuscito, per snellire le operazioni. Facciamo però rilevare che non si vuole creare una perenne attività per gli Enti di sviluppo, i quali hanno funzioni molto più importanti. Quando la terra è stata trasformata, essa va senz'altro consegnata agli assegnatari; invece, con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento e con le garanzie che si richiedono si vincola l'assegnatario per un periodo eccessivamente lungo. Questo, indubbiamente, può essere anche un elemento utile per evitare la polverizzazione della proprietà; però era nostro intendimento dare ai nuovi imprenditori la facoltà di poter operare con piena libertà di iniziative.

Ad ogni modo, ripeto, gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati hanno l'intendimento di favorire l'applicazione della norma legislativa del trasferimento della proprietà della terra agli assegnatari e del riscatto.

Vi sono, però, due punti da precisare sui quali desidero soffermarmi. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, quando approvammo questo disegno di legge, nel corso della discussione sull'articolo 1 intervenimmo per evitare l'obbligatorietà dei sei anni che debbono trascorrere per legge per disporre la consegna e per autorizzare il raccolto, ed il senatore Bellisario propose questa norma proprio per alcune situazioni particolari esistenti soprattutto nella zona del Fucino. Ora queste situazioni particolari, che sono tradizionali e che si ricollegano — ricordo che così si espresse il senatore Bellisario — ad un costume che risale addirittura al periodo in cui questi terreni erano sotto l'amministrazione dei principi Torlonia, sono continuate a sussistere anche sotto l'amministrazione degli Enti di riforma, tanto è vero che all'ultimo comma dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, stabilimmo: « Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma — cioè i sei anni dopo il periodo di prova — sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo ».

Dichiaro quindi di essere favorevole ad un emendamento, che il senatore Bellisario mi ha comunicato e che forse ha già depositato, inteso a ripristinare, nell'articolo 1, il secondo comma del testo precedentemente approvato dal Senato, così come dichiaro di essere favorevole ad un altro emendamento dello stesso senatore Bellisario inteso a reintrodurre l'articolo 7 del testo del Senato, in luogo dell'articolo 8 del testo della Camera. Infatti, mentre nel testo da noi approvato si prevede una deroga al primo comma dell'articolo 3, cioè ad un criterio di indivisibilità, nel testo approvato dalla Camera si deroga al secondo comma dell'articolo 4 — che è il vecchio articolo 3 — che reca alcuni princìpi di intervento. Ora, per facilitare l'applicazione di questa norma e affinchè il Fucino possa raggiungere un assestamento interno, sono favorevole al ripristino dell'articolo 7 del testo del Senato.

Per quanto concerne gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, non sono unicamente di carattere formale, ma ve ne sono alcuni di carattere sostanziale, come quello relativo alla suddivisione, cioè alla concessione del riscatto con modalità particolari. All'articolo 2, ad esempio, avevamo concesso il riscatto con un piano di ammortamento globale, mentre il riscatto concesso dall'altro ramo del Parlamento si riferisce soltanto a quote dovute in conto capitale che possono essere pagate a rate annuali, all'interesse dell'1 per cento. Forse questa è l'unica modifica utile apportata dalla Camera. Gli altri emendamenuti determinano un maggiore intervento per un più lungo periodo di tempo degli organi di vigilanza e degli organi operativi e di sviluppo ed io sono del parere di accettarli per evitare che alla Camera si apra un'altra lunga discussione su questo provvedimento, ritardandone ulteriormente l'approvazione, che è molto attesa.

Concludo, quindi, invitando gli onorevoli senatori ad approvare gli emendamenti proposti dall'altro ramo del Parlamento e ad approvare i due emendamenti proposti dal senatore Bellisario rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 8.

B E L L I S A R I O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, so bene quanto grande sia l'attesa per questo provvedimento da parte degli assegnatari, tuttavia sono costretto ad insistere sui due emendamenti cui ha fatto cenno il senatore Carelli perchè, pur sentendomi onorato per il fatto che il disegno di legge di carattere parziale da me presentato sia stato esteso a tutti gli Enti di riforma e quindi sia diventato un provvedimento di grande importanza per la nostra agricoltura, devo ricordare che esso mi era stato ispirato dalla necessità di venire incontro alla situazione patologica esistente nel territorio del Fucino. Pertanto sarei veramente preoccupato e dispiaciuto, non per ragioni personali o di prestigio ma proprio per la reale situazione del Fucino, se i motivi che mi hanno indotto a presentare questo disegno di legge dovessero essere elusi, cioè se per tener presenti gli interessi di carattere generale si dovesse giungere al punto di non tenere in considerazione le indilazionabili necessità del territorio del Fucino.

Questa premessa vale in modo particolare per quanto concerne il primo emendamento da me presentato all'articolo 1, con il quale chiedo il ripristino del testo del secondo comma approvato dal Senato in cui si stabilisce che per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini degli anni necessari per ottenere il diritto al riscatto devono essere computati dalla data della prima assegnazione del fondo. Con questa dizione si veniva a sanare una particolare situazione che esiste nel Fucino dove, come ha già ricordato il senatore Carelli, fin dal tempo in cui esisteva la proprietà dei principi Torlonia, gli affittuari, i mezzadri ed i coloni erano autorizzati a vendere la proprietà pur non essendo proprietari.

Tale situazione è rimasta immutata anche dopo l'avvento dell'Ente: si tratta di un fenomeno inarrestabile, radicato ormai da un uso che dura da 70 anni, per cui sono convinto che se approvassimo il secondo comma nel testo modificato dalla Camera, soltanto una minima parte degli assegnatari del Fucino potrebbe riscattare immediatamente i terreni. Gli altri dovrebbero attendere in media — secondo calcoli che ho effettuato in questi giorni — almeno cinque anni (ed in tal modo uno degli scopi principali che mi ero prefisso col presentare a suo tempo il disegno di legge verrebbe ad essere eluso), in quanto il comma, nella nuova dizione, non parla più del computo dei termini di cui al primo comma fatto decorrere comunque dalla prima assegnazione del fondo, ma stabilisce che il possesso del primo assegnatario giova solo a coloro che a lui subentrano per morte. In altre parole, mentre noi avevamo applicato il beneficio della retrodatazione al rapporto *inter vivos*, i colleghi della Camera lo hanno limitato alle successioni *mortis causa*; e questo trasforma addirittura il significato della norma, in un senso che non mi sento di accettare. Non comprendo, del resto, neanche il motivo che ha spinto i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento ad apportare tale modifica,

poichè se anche per quanto riguarda altri enti dovesse esistere la stessa situazione — direi patologica — in cui si trova il Fucino, l'unica soluzione di essa potrebbe essere rappresentata da quanto noi stabilimmo con il secondo comma.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del testo da noi approvato (articolo 8 del testo modificato dalla Camera), debbo dire che anche esso era stato formulato proprio in considerazione della situazione del Fucino.

Infatti, dato che in quel territorio le terre assegnate sono già state ripetutamente vendute parzialmente, noi avevamo approvato la seguente norma:

« In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ovvero anche parzialmente per esigenze particolari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio ».

I colleghi della Camera, invece, si sono preoccupati di mantere il più possibile saldo il vincolo d'indivisibilità, ed in via generale questo è un principio giusto; però se lo si dovesse applicare rigidamente nel Fucino, vi si creerebbe una situazione di estrema difficoltà.

Mi è stato però fatto notare che il settimo comma dell'articolo 4, nel testo della Camera, offre la possibilità di derogare al principio dell'indivisibilità, in quanto stabilisce:

« Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona ».

Quindi posso dire che se si trattasse solo della modifica recata dall'articolo 8 non insisterei, pur considerando molto più chiara, esplicita e precisa la norma da noi approvata con l'articolo 7. Dove però non posso in nessun modo accettare l'operato dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento è nel caso del secondo comma dell'articolo 1, per i motivi già esposti.

B O L E T T I E R I . Mi rendo conto dei motivi che hanno spinto il collega Bellisario a proporre quelle due modifiche, intese a ripristinare in due punti il testo da noi approvato, e devo dire che le preoccupazioni da lui esposte sono da noi condivise. Sono però anch'io convinto del fatto che per quanto riguarda la questione inerente all'articolo 8 sia possibile trovare una soluzione attraverso il settimo comma dell'articolo 4, per cui il collega Bellisario potrebbe effettivamente limitare la sua proposta di modifica al ripristino, nell'articolo 1, del secondo comma nella formulazione da noi a suo tempo trasmessa alla Camera.

Su tale modifica penso possiamo essere tutti d'accordo.

C O N T E . Anch'io, per una questione di principio, sono favorevole alla prima delle due modifiche proposte dal collega Bellisario. Infatti, nell'approvare il disegno di legge, uno degli obiettivi che ci eravamo proposti era stato quello di alleggerire gli Enti — ora Enti di sviluppo — dell'amministrazione di patrimoni così complessi. Avremmo anzi preferito che alla facoltà di riscatto non fossero stati posti limiti; comunque, pur di facilitare l'approvazione del provvedimento, accettammo ciò che veniva proposto, ed oggi siamo pronti a ripetere il nostro voto favorevole a quella disposizione.

Per quanto riguarda la seconda modifica proposta dal senatore Bellisario al testo ritornatoci dalla Camera debbo invece esprimere una certa perplessità, in quanto sull'opportunità del vincolo di indivisibilità mi sembra fossimo stati tutti d'accordo, al fine di evitare che i poderi degli assegnatari, suddivisi a seguito di vendite frammentarie, potessero essere nuovamente riassorbiti dalla grande proprietà.

Certo, una deroga per quanto riguarda la situazione particolare del Fucino non ci troverebbe contrari; bisogna però evitare tutto ciò che possa arrestare l'*iter* del disegno di legge o comprometterne la definitiva approvazione, anche perchè da parte degli interessati stanno giungendo forti pressioni in questo senso. L'onorevole rappresentante del Governo dovrebbe anzi assicurarci che farà tutto il possibile, all'altro ramo del Parlamento, perchè si giunga alla conclusione con la massima celerità.

M O N N I . La preoccupazione del senatore Bellisario di emanare una legge che non lasci dubbi di sorta è comune ad ogni presentatore di provvedimenti e soprattutto di un provvedimento come quello in discussione che, ispirato dal desiderio di tutelare gli interessi della zona del Fucino, è stato invece esteso a tutto il territorio della riforma fondiaria, mettendo un po' in ombra il problema del Fucino.

Ad ogni modo a me pare che il timore del senatore Bellisario non abbia ragion d'essere almeno per quanto riguarda l'articolo 8.

B E L L I S A R I O . Come ho già detto la ragione del mio emendamento all'articolo 1 sta nel fatto che, mentre il comma approvato dalla Camera dei deputati prevede soltanto le successioni che avvengono *mortis causa* in quanto fa riferimento all'articolo 7 dove si parla soltanto di questo, nel territorio del Fucino i passaggi sono avvenuti *inter vivos*.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sulle modifiche approvate dalla Camera al disegno di legge, ma ritengo utile l'emendamento presentato dal senatore Bellisario all'articolo 1. Nello stesso tempo desidero dare le più ampie assicurazioni agli onorevoli senatori che il Governo farà tutto il possibile per sollecitare l'*iter* di questo provvedimento alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge.

Il senatore Bellisario propone il ripristino del secondo comma del testo approvato dal Senato. Esso è così formulato:

« Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera e testè da noi emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazio-

ne ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, all'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale della agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo — tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario — non ecceda il limite della congruità determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il

prezzo, che comunque non può superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 5 (articolo 4 del testo da noi approvato) non modificati dalla Camera:

Art. 5.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Do ora lettura del terzo e quarto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 7, non modificato dalla Camera:

Art. 7.

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nel-

l'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura degli altri commi dell'articolo, non modificati dalla Camera:

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 (articolo 8 del Senato) non modificato dalla Camera:

Art. 9.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

Metto ai voti, nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Seguito della discussione, in sede redigente, e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede

redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barbieri, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella passata seduta la Commissione sospese l'esame del provvedimento dopo l'approvazione dell'articolo 47.

Rendo noto alla Commissione che il senatore Carelli ha presentato un emendamento, che dovrebbe diventare un articolo delle norme transitorie, del seguente tenore:

« Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia di consentire la caccia alla selvaggina migratoria anche in epoca successiva al 31 marzo e non oltre il 30 aprile, quando particolari situazioni locali, da precisare nel provvedimento, giustifichino eccezionalmente l'esercizio della caccia in detto periodo. La caccia può essere consentita solo nella fascia costiera compresa fra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 1.500 metri nei casi in cui specifiche necessità relative alle condizioni dei luoghi lo esigano, dal battente dell'onda, limitatamente all'intervallo di tempo compreso tra le ore 9 ed il tramonto, a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza ».

S P E Z Z A N O . In questo momento dovrei rallegrarmi nel constatare che si ritorna su ciò che era stato deciso, per accettare con ritardo quanto io avevo sostenuto fin dall'inizio della discussione del provvedimento. Mi limiterò comunque a dichiararmi favorevole all'emendamento proposto, facendo però notare ai colleghi la situazione difficile in cui veniamo a trovarci quando approviamo una norma ed immediatamente dopo la revochiamo. Certo, non potremmo in questo caso comportarci diversamente: si tratta di una vera e propria necessità, considerato che lo stesso sistema abbiamo seguito per l'uccellagione.

A questo proposito desidero anzi far rilevare come i lavori della Commissione siano stati sempre caratterizzati dallo sforzo di trovare una via d'uscita ai vari problemi senza scontentare nessuno. Forse è un atteggiamento dettato dall'opportunismo che a volte è imposto da particolari situazioni; però è certo che il giorno in cui si dovrà esprimere un giudizio sul nostro operato non si potrà non notare tutto questo. Oltretutto, nel caso presente, questo non voler urtare nessuno non raggiunge affatto l'effetto che si vorrebbe: si creano infatti numerose occasioni di lieve disappunto, in modo che — per non scontentare del tutto qualcuno — si scontentano un po' tutti. Ad ogni modo, questa è la via che abbiamo scelto e dobbiamo seguirla.

Perchè dico tutto ciò? Anche per il fatto che vedo qui il mio conterraneo senatore Morabito, il quale è venuto evidentemente per sostenere determinate richieste, che sono state avanzate a lui come a me e ad altri parlamentari della Calabria e del Mezzogiorno in generale. Noi — siamo sinceri — nel discutere il disegno di legge di tutto ci siamo preoccupati fuorchè dell'Italia meridionale; ma io come potrei, pur sentendomi ed essendo per prima cosa un membro del Parla-

mento nazionale, restare insensibile ad un problema che interessa in modo particolare la Calabria?

Ora — mi rivolgo ai colleghi cacciatori — credete veramente che la data 30 aprile possa risolvere qualcosa? Si è dimenticato che in certi anni a quella data ancora non è arrivata una tortora, una quaglia? Io non intendo, per coerenza verso la posizione assunta, proporre a mia volta emendamenti; dico però che, se vogliamo seriamente raggiungere un risultato positivo, dobbiamo rispettare quella che è stata la tradizione seguita per il passato, e quindi portare il limite suddetto al 15 maggio. S'intende che i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia qualora lo ritengano opportuno o addirittura necessario, qualora l'annata sia stata favorevole e la primavera sia giunta per tempo, potranno disporre che la caccia alla migratoria sia chiusa il 30 od anche il 20 aprile.

In tal modo, ripeto, la norma transitoria avrà un valore; altrimenti apparirà solo una beffa nei confronti degli interessati, e questo non può essere accettato dalla mia coscienza di parlamentare e di cacciatore.

Tra l'altro, il giornale della Federazione italiana della caccia, nel numero di ieri, parla con soddisfazione della norma di cui ci stiamo occupando, indicando però subito dopo, a pie' di pagina, il modo in cui è regolata la caccia alla selvaggina migratoria in Sicilia, dove è appunto consentita fino al 15 maggio. Ora è noto come la distanza tra la Calabria e la Sicilia sia minima. È lecita quindi una simile diversità di trattamento? Come giustificarla? Comprendo che, dicendo questo, ritorno al punto di partenza, cioè alla necessità dell'istituzione delle regioni e di una riforma generale della caccia; ma, anche se a tutto ciò si dovrà prima o poi pervenire, è necessario evitare di dar luogo intanto a degli assurdi.

Naturalmente in fase di attuazione della norma transitoria, specie se sarà accolto il mio suggerimento, dovrà essere esercitata la massima vigilanza, perchè nessuno di noi vuole la distruzione del patrimonio faunistico.

B O N A F I N I . Un vecchio adagio che dice « predicar bene e razzolare male » ci ha seguito nella nostra storia, e ne scontiamo le conseguenze ad ogni problema che affrontiamo.

A conclusione della discussione generale abbiamo valutato le ragioni contrarie e le ragioni favorevoli all'esercizio della caccia primaverile, concludendo, nella somma dei problemi che abbiamo considerato, che era necessaria la soppressione di questo esercizio venatorio. Ora, dopo la fatica dell'analisi e dopo le conclusioni a cui siamo giunti, l'onorevole relatore ci propone un emendamento che, addirittura, chiede una proroga di 5 anni e ne demanda ai Comitati provinciali la attuazione. Devo dunque presupporre che tutto ciò che abbiamo stabilito assieme, era errato fondamentalmente, perchè l'emendamento proposto evidentemente ci porta a questa conclusione.

Ora, onorevoli colleghi, capisco perfettamente i fenomeni locali che in Italia variano secondo i paralleli, e posso anche presumere che sia molto più difficile, in certe zone del nostro Paese, acquisire gli attuali sentimenti che ci animano. Vorrei che il senatore Morino, che so uomo di parte, prestasse attenzione perchè anche io sono uomo di parte e ai princìpi acquisiti mi devo mantenere fedele.

Si hanno esempi di altri Paesi. Vi possono essere differenze sostanziali di natura climatica, di natura sociale, di ambiente che possono influire nella decisione, come nella Gran Bretagna, la quale, egualmente, aveva considerato valido il divieto della caccia primaverile, ma quando si arriva alla Cecoslovacchia, al centro Europa, passaggio migratorio con caratteristiche quasi identiche a quelle del nostro terirtorio, allora il discorso diventa più serio.

C A R E L L I , *relatore*. I paralleli sono diversi.

B O N A F I N I . E infatti ho detto quasi identiche. Ma vi sono anche documenti ufficiali, come quello che proviene dall'ambasciata d'Italia a Madrid in data 3 aprile, in cui si conferma che il Governo spagnolo ha

stabilito che per la caccia alla selvaggina in genere, la stagione legale ha inizio dalla prima domenica di ottobre e termina la terza domenica di gennaio. La Spagna è una delle parti d'Europa più note come zona di passo. Ma andiamo avanti: in Francia la chiusura è alla seconda domenica di gennaio, in Algeria si chiude l'ultima domenica di marzo, e così in altri Paesi africani. Mi sto domandando se quei Paesi africani abbiano deciso sulla stessa base dei princìpi che ci hanno convinti all'unanimità a determinare una scelta, e mi sto domandando anche se i colleghi del sud Italia si sentano più a sud dei Paesi africani.

S P E Z Z A N O . Ho dichiarato, fin dal primo momento, che se vogliamo modificare il testo unico, siamo a vostra disposizione, ma se volete danneggiare il Mezzogiorno, in questo non siamo d'accordo.

B O N A F I N I . Credo di aver documentato in modo sufficiente il comportamento dei Paesi della fascia del Mediterraneo, di aver presentato prospetti validi anche per il nostro Paese, tanto da dimostrare come l'emendamento proposto dal relatore ci sorprende, poichè, a mio parere l'emendamento è discordante totalmente dalla soluzione del problema affrontato. Se questo Paese è condizionato dal vecchio adagio « predicar bene e razzolar male », in questo e in altri problemi non creerà più nulla di nuovo per la società.

P R E S I D E N T E . Faccio notare che il « predicar bene e razzolar male » farebbe pensare ad una contraddizione in cui sarebbe caduta la Commissione. Non dimentichiamo che si tratta di una norma transitoria, e una norma transitoria può avere motivi diversi e ragioni diverse che la giustificano. A me, come presidente, preme affermare che la norma transitoria non è assolutamente da rigettare solo perchè non è conforme al principio già affermato. Abbiamo norme transitorie persino nella Costituzione.

Per quanto riguarda i particolari, siamo in discussione e ne parleremo.

M A S C I A L E . Intervengo molto brevemente, associandomi al senatore Spezzano.

Il collega Bonafini, che l'altra volta scomodò un grande maestro del diritto, e cercò di darci delle lezioni, oggi se ne torna non più con i maestri del diritto, ma addirittura con le barzellette di padre Zappata. Il collega Bonafini non deve dimenticare quando parla di lealtà, che tutti abbiamo, sul terreno della discussione, della lealtà. Qui non si tratta di essere di parte o no, siamo in un'assemblea politica e dibattiamo i problemi politicamente.

Il collega Spezzano dice che la discussione dovrebbe essere su tutto il testo unico, ma non è possibile perchè dobbiamo soggiacere alla esigenza che questo progetto di legge vada in porto, se non vogliamo lasciare le cose come stanno.

Il senatore Bonafini è andato a scomodare gli ambasciatori d'Italia per domandare sulla situazione in Algeria, Polonia, Cecoslovacchia e Francia, ma dimentica che il sostenere con tanta passione e fermezza la sua tesi può dar l'impressione che la sostenga a favore di una sola parte del nostro territorio.

Noi siamo d'accordo sull'emendamento presentato dal relatore, senatore Carelli, con quella possibile aggiunta di prorogare al 15 maggio la chiusura della caccia, anche per evitare, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, che tutti gli anni si debba ricorrere a sollecitazioni, invocazioni e interpellanze, perchè il Ministro si faccia promotore della proroga della chiusura della caccia, specialmente nel Mezzogiorno, fino al 30 aprile o 15 maggio. Ovviamo dunque a questo inconveniente, attenuando la portata dell'articolo con una norma transitoria.

B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire al collega Bonafini che tutto quanto abbiamo detto durante la discussione generale e poi durante la discussione degli articoli sulla caccia primaverile (sulle contraddizioni, sui concetti di crimine biologico, eccetera) rimane vero; così come la norma che abbiamo sancito sul divieto della caccia primaverile rimane nel-

la legge. Portiamo solo, nella prassi, una modifica con una norma transitoria che vogliamo ristretta ad un tempo quanto più limitato possibile, per cui non mi sembra che, stabilendo in un periodo di 5 anni la validità della norma transitoria, noi si intacchi la sostanza della norma che abbiamo stabilito. Comunque ritengo che se vogliamo stabilire un periodo di tempo transitorio ancor più breve, solo per preparare gli animi dei cacciatori meridionali, sia sufficiente anche un periodo di respiro non superiore ai 3 anni.

Per l'uccellagione abbiamo consentito si continuasse fino al 1969; per stabilire un criterio di parità riteniamo per la caccia primaverile di orientarci intorno ad un periodo di transizione di 3 anni. Questa è la mia proposta, senatore Bonafini.

Abbiamo detto di volere che la legge raggiunga il porto, concluda il suo *iter*, sia approvata dall'altro ramo del Parlamento; abbiamo detto che eravamo consapevoli delle enormi difficoltà che avremmo incontrato (non ci è stato anno in cui non ci si è dovuti rimangiare quello che avevamo deciso!), tuttavia ritengo che sia merito di questa Commissione avere insistito, ed insistere tuttora, sul sacrosanto principio del divieto della caccia primaverile.

Per quanto riguarda i territori africani è evidente che non hanno interesse a cacciare oltre marzo, perchè i migratori sono già partiti.

Altre Nazioni sono più ricche di selvaggina e i cacciatori non sono assetati di caccia alla migratoria, ma dobbiamo richiamare l'attenzione dei cacciatori proprio sul fatto che non si può saziare la sete di caccia in un periodo in cui si danneggia la migratoria, ed anche la stanziale.

Sappiamo le difficoltà della caccia in tutto il Paese: nel Mezzogiorno se ci si rivolge alla selvaggina migratoria è per la deficienza della stanziale; sappiamo anche che se continuiamo con questa indiscriminata facoltà di cedere alla passione venatoria quando si crea un danno per la selvaggina, sia migratoria sia stanziale (perchè qualche colpo sbagliato contro la stanziale parte sempre nel periodo in cui si concede solo di sparare alla migratoria), se continuiamo con questa sfrenata passione, finiremo che in Italia non potremo più andare a caccia.

Concludo e dico che per arrivare ad attuare il principio unanimemente accolto è necessario preparare l'ambiente meridionale a fare questo sacrificio. Il periodo di tre anni è sufficiente per arrivare ad una situazione psicologica per cui i meridionali accettino questo enorme sacrificio. Noi lo riteniamo indispensabile come, del resto, tutti i sacrifici che abbiamo imposto, perchè non si determini la fine della caccia in Italia. Questo solo è lo scopo che ci ha animato. Questo sacrificio coinvolge interessi sensibili, anche turistici, delle regioni meridionali, però vale la pena di compierlo.

M O R A B I T O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se oso affrontare un problema che supera le mie forze, ma sono stato incoraggiato dalle pressioni continue ed esasperate del nostro ambiente locale. Mi si sono prospettati i lati economico-sociali, mi si è parlato dei piccoli operatori economici per i quali sarebbero guai se non fosse approvata la norma transitoria Ieri, presso ambienti responsabili governativi, un commerciante faceva notare che aveva affrontato una spesa di 400 milioni per rifornire vari armieri, perchè in ogni paese ce ne sono uno o due a seconda dell'entità della popolazione, e diceva che sarebbe un disastro per tutti. I cacciatori obiettano che se si voleva chiudere la caccia, si poteva pure chiudere, ma, se ci si è ripensato, non è, però, il caso di stabilire una irrisione verso di loro nel senso che anche una norma transitoria troppo breve non sarebbe gradita.

Parlando della fascia di Reggio Calabria, limitare oltre che il tempo anche lo spazio a 1.500 metri dal bagnasciuga è un errore considerando le strade ferrate, le superstrade e le zone coltivate. E poi limitare il tempo alle ore 9, dato che il passaggio si conclude verso le 8, le 8 e mezzo, significa addirittura rendere inutile la caccia. L'orario dovrebbe essere spostato verso le sette e mezzo o le otto.

Concludendo, noi abbiamo il grave compito di legiferare in uno spirito di giustizia e non possiamo dimenticare che la Calabria, forse più che altre zone, ha bisogno di essere presa in seria considerazione da parte del Senato. Insieme al collega Murdaca proporrei di elevare a 2.000 metri la fascia in cui è consentito cacciare.

SIBILLE. Da tre discorsi seri vorrei, ricordandomi del celebre scrittore, trarre delle conclusioni alla Bernard Shaw.

Serissimo il discorso del collega Spezzano che faccio mio nella sua totalità e serio il discorso del collega Bonafini che, poi, è il mio discorso vero e proprio. Seria anche la proposta del senatore Bolettieri di portare il termine al 1969. Sono invece di altra opinione circa la proposta del relatore; infatti modificherei l'emendamento del collega Carelli portando gli anni da cinque a sette, come pure l'orario secondo la richiesta del senatore Morabito. La ragione delle modifiche sta in questi semplici motivi: che saremmo solamente degli egoisti se chiudessimo la legislatura lasciando dei fastidi ai nostri successori. Infatti se approviamo la proposta dei sette anni la prossima legislatura non avrà noie in questo senso e ci ringrazierà di avergliele tolte avendole noi subìte; e il collega Morabito, chiudendo il suo discorso, ha portato le conclusioni che io ho esposto fin dal primo giorno in questa Aula. Noi dovremmo veramente essere i padri del nostro popolo e quindi dovremmo poter fare sì che vadano a caccia non soltanto i cacciatori di oggi che vanno alle urne, ma anche quelli di domani che, per il momento, non vanno ancora alle urne ma ci dovranno andare. Se questi potranno cacciare dovranno render merito a quelli che hanno legiferato in modo da mantener loro la selvaggina. Vogliamo correggere anche i chilometri? Correggiamoli, ma daremo un pessimo esempio come padri di questo popolo.

Comunque per non tediare più a lungo la Commissione, mi limito a dichiarare che manterrò le mie proposte di emendamento.

MONNI. Spero che dopo i molti interventi le tesi siano ormai chiare a tutti.

Bisogna tener presente, signor Presidente e onorevoli colleghi, che quando abbiamo esaminato il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo soppresso il terz'ultimo comma dell'articolo 2 che diceva esattamente: « I Comitati provinciali della caccia possono, altresì, eccezionalmente consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali la caccia ai palmipedi e ai trampolieri, esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga, fino al 15 aprile; la caccia alla quaglia, alla tortora e al falco picchiaiolo entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali oltre 200 metri dal battente dell'onda marina sino alla seconda domenica di maggio; nonchè nella zona faunistica delle Alpi la caccia alla cesena, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio ».

La Commissione aveva soppresso questa formulazione in quanto, fissando il termine al 31 marzo, riteneva che questo comma non fosse più compatibile con quella norma che la Commissione stessa accettava.

La notizia dell'avviso della Commissione rapidamente diffusa negli ambienti meridionali e anche settentrionali, ha destato gravi proteste, perchè le forme tradizionali di caccia esercitate successivamente al 31 marzo in quelle determinate regioni, venivano considerate dalle popolazioni interessate, come poco fa diceva il collega Morabito, indispensabili e tali da non essere soppresse o del tutto vietate.

La Commissione, accogliendo taluni richiami, ma volendo stare ferma al suo deliberato, ha pensato ad un articolo aggiuntivo che è quello che è stato letto dal Presidente e che io adesso ho ricorretto in qualche punto di cui darò lettura. Ma prima bisogna intenderci: noi non vogliamo — ed io personalmente non voglio — accettando una deroga eccezionale come quella che ora stiamo discutendo, obbedire ad inviti di persone o gruppi interessati quali sarebbero, collega Morabito, gli armieri, i fabbricanti di cartucce o i rivenditori di munizioni, non pos-

siamo occuparci di certi interessi particolari, nel qual caso ci comporteremmo male. Noi teniamo conto — lo ha detto il senatore Spezzano in forma chiara, lo ha anche detto il collega Bolettieri, tutti lo hanno detto — di particolari esigenze che di improvviso non possono essere annullate...

CARELLI, *relatore*. Lo abbiamo detto sempre!

MONNI. Lo abbiamo detto in tante circostanze: le leggi operano con quella gradualità grazie alla quale l'opinione pubblica finisce col rendersi conto dell'opportunità di determinate norme correttive di costumi o di abitudini che non siano più consoni all'esigenza moderna.

Ora, premesso questo, poichè io personalmente sono stato attaccato vivacemente, per esempio a Bari, come se non fossi soltanto un membro del Parlamento che non può costringere nessuno ad accettare i miei o gli altrui desideri, affermo di aspettare con disciplina e rispetto democratico le decisioni della maggioranza. Ho detto queste cose poichè noi abbiamo consentito una deroga e abbiamo detto che in Italia, se vogliamo tener conto di esigenze nazionali e internazionali di carattere generale, dobbiamo fare due cose: farla finita con l'uccellagione e farla finita con le cacce primaverili. Questo era il principio di carattere generale sul quale non esistevano dissensi. Poi abbiamo detto che, poichè non possiamo distruggere — nel caso dell'uccellagione — tutta l'organizzazione predisposta, gli appostamenti, e così via, bisognava dare un tempo; siamo, quindi, coerenti e diamo un tempo anche alle cacce primaverili. Data l'analogia delle due deroghe, bisognerebbe regolarle allo stesso modo. Qui diciamo per un periodo di cinque anni; poichè prima abbiamo parlato del 1969, portiamo adesso i cinque anni a tre per l'uccellagione, cioè poniamo una decorrenza uguale per l'una e per l'altra, in modo che il Parlamento, rivedendo queste norme e legiferando in modo globale sul testo unico della caccia, possa contemporaneamente regolare l'una e l'altra materia.

PRESIDENTE. Senatore Monni, lei sa che non può essere corretto ciò che è stato approvato...

MONNI. Allora, signor Presidente, le ragioni sono ormai dette e non sto ora a ripeterle; passo, quindi, alla lettura del testo che, secondo me, non dovrebbe essere considerato una norma transitoria da porre alla fine del disegno di legge, ma essere posto nell'articolo 2, eventualmente in un articolo successivo 2-*bis*.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quello che importa è il principio: la collocazione è rimandata al coordinamento.

MONNI. Il testo che propongo è leggermente diverso ma non troppo, nella sostanza, da quello del relatore. Per quanto riguarda la distanza in cui è possibile esercitare questo tipo di caccia in deroga alla norma generale, si è osservato — e credo che sia giusto — che, mentre la Camera dei deputati non aveva stabilito una distanza precisa, una profondità in metri, perchè è partita dai 200 metri senza dire il punto di arrivo, noi, invece, intendiamo porre un limite come ha fatto il Ministro nel decreto del 31 marzo, per cui penso che esso debba essere fissato a 1.500 metri.

MORABITO. Non è sufficiente.

MONNI. Più di così non si può fare. Il testo che propongo è il seguente:

« Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria, successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio, quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.500 metri dal battente dell'onda marina e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a

condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza ».

Come la Commissione può notare ho parlato di « Comitato provinciale della caccia » e non di « Presidente » del Comitato in quanto, in quest'ultimo caso, si tratterebbe di un atto dispotico assolutamente assurdo; poi ho preferito la dizione: « permettere » e non: « consentire », perchè si è sempre parlato di « permesso di caccia » e non di « consenso alla caccia ». Ho accettato poi il termine della seconda domenica di maggio — e mi pare che non ci sia discordia su questo — anche per non urtare con quanto disposto dalla Camera.

B O L E T T I E R I . Si può andare, al massimo, alla prima domenica, altrimenti non avremo quella gradualità che è, invece, auspicata.

M O N N I . Mi rimetto, comunque, alla Commissione; ho detto che, trattandosi di una deroga eccezionale e limitata nel tempo, non succede niente di particolare se quella domenica è la prima o la seconda di maggio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli accetta le modifiche proposte al suo emendamento dal senatore Monni?

C A R E L L I , *relatore*. Mi riservo di esprimermi in merito al termine della discussione.

P E N N A C C H I O . Ritengo che un clima di serenità sia il più propizio, il più opportuno, per il proseguimento del dibattito. Se, del resto, si fosse voluto trovare un motivo di agitazione, sarebbe stato sufficiente assistere allo spettacolo di centinaia di cacciatori vocianti in assemblee tumultuose, nelle quali non è stato risparmiato neanche un nostro illustre collega che non meritava certe valutazioni; ma la nostra discussione deve svolgersi in un'atmosfera del tutto diversa

Ciò premesso, vorrei dire al collega Bonafini e a tutti gli altri colleghi favorevoli alla abolizione della caccia primaverile che tale abolizione non viene posta più in discussione; solo, trattandosi di un principio nuovo che incide profondamente sul settore interessato, ha determinato un trauma del quale non c'è neanche da meravigliarsi, come non c'è da meravigliarsi delle reazioni che ne sono derivate. Si pone quindi il problema di fare in modo che tale principio sia assimilato; e voler insistere su un'applicazione immediata di esso significa volerne impedire l'applicazione definitiva.

È questo il motivo per cui sono favorevole alla norma transitoria, la quale — come è già stato detto — sancisce il principio suddetto, ammorbidendo però nello stesso tempo i motivi polemici e facilitando in tal modo l'accettazione dell'innovazione anche da parte dei cacciatori meridionali.

Bisogna inoltre considerare che noi abbiamo profondamente modificato il testo approvato dalla Camera. Ora è vero che i parlamentari dovrebbero essere al di sopra delle debolezze umane, però esistono delle questioni di amor proprio difficilmente superabili; sarebbe quindi opportuno evitare posizioni troppo rigide, tali da provocare reazioni che poi comprometterebbero l'approvazione del disegno di legge almeno entro la legislatura in corso.

Vorrei da ultimo ricordare la situazione in cui si trovano i cacciatori dell'Italia meridionale. Essi non hanno selvaggina stanziale, se non in minima parte, in quanto i terreni sono quasi tutti coltivati e non esistono riserve; solo ora l'Amministrazione provinciale di Bari, in previsione appunto dell'abolizione della caccia primaverile, sta studiando la costituzione di una riserva. Bisogna però dare il tempo agli enti locali di organizzare tale nuova forma di esercizio venatorio, da sostituire a quella che era una tradizione addirittura millenaria; e del resto i parlamentari, nell'emanare le leggi, debbono sapersi adeguare alla realtà, altrimenti rischiano di creare solo degli intralci profondi, che finiscono col gettare del discredito sul Parlamento.

Io sono dunque favorevole allo spostamento del termine del 30 aprile alla seconda domenica di maggio, anche perchè sembra che oggi perfino le stagioni siano mutate. Bi-

sogna cercare di contemperare tutti gli interessi, in modo da incontrare, come dicevo, il consenso dell'intera categoria dei cacciatori.

CARELLI, *relatore*. Accetto il cortese richiamo del senatore Pennacchio alla calma ed alla serenità; ma forse è proprio nel nostro temperamento reagire qualche volta in maniera veemente.

Le sedute di questa Commissione sono state chiamate le sedute dei paradossi; io vorrei chiamarle, invece, le sedute dell'equilibrio. Nell'approvare questo provvedimento, infatti, si è dovuto tener conto delle esigenze di una massa di 1.200.000 cacciatori distribuiti in tutta Italia, in una fascia di dieci paralleli circa, e vorrei che gli onorevoli senatori che si sono schierati contro un determinato indirizzo tenessero conto di questa particolare situazione che diversifica anche i settori di interessi. D'altra parte mi rallegro e faccio mia una frase del senatore Bertola, il quale ha detto: « In questa meravigliosa discussione, in questo movimento di tutto il popolo italiano sorge spontanea un'affermazione: che l'Italia è veramente nel benessere se pensa alla caccia e così violentemente alla caccia ». Forse ha ragione il senatore Bertola perchè, evidentemente, si può ritenere che l'Italia in questo momento si trovi in una posizione di benessere.

Mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Bolettieri, il quale con molta opportunità e buon senso ha spiegato chiaramente quello che la Commissione intende fare: cioè la Commissione ha espresso la volontà di seguire un indirizzo quale quello di sopprimere, se è possibile, il sistema dell'uccellagione e la caccia primaverile, ma non immediatamente, bensì in base a un criterio di gradualità, secondo quanto abbiamo sempre sostenuto.

In sintesi, pertanto, possiamo dire che è necessario cercare di riordinare la caccia nei nostri territori secondo un principio che possa migliorare la situazione della selvaggina stanziale e, nell'attesa, come giustamente è stato detto dal senatore Bolettieri, dal senatore Pennacchio e da molti altri colleghi, bisogna regolare la caccia alla selvaggina migratoria secondo le esigenze venatorie presenti, applicando il criterio della gradualità.

Desidero ricordare al senatore Bonafini che, del resto, tale principio era sostenuto nel campo sociale dal suo grande maestro Turati, il quale diceva che se si vuol raggiungere il quarto piano è necessario innanzitutto aggredire il primo gradino della scala. Ed anche noi, se vogliamo raggiungere una certa perfezione in un sistema che riguarda una massa di 1.200.000 cacciatori nonchè settori economici di notevole rilievo, dobbiamo seguire il criterio della gradualità ed è solo a questo scopo che mi sono permesso di presentare un emendamento, il quale si ispira appunto a tale principio, nella speranza che gli onorevoli senatori vogliano accoglierlo.

Ciò detto mi rimetto alle decisioni della Commissione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In linea di massima aderisco all'emendamento del senatore Carelli che non fa altro che ricalcare, in definitiva, l'atteggiamento del Ministro dell'agricoltura di fronte a tale problema.

Per quanto concerne la modifica proposta dai senatori Murdaca e Morabito all'emendamento Carelli, in base alla quale si vorrebbero sostituire le parole « 1.500 metri » con le altre « 2.000 metri », vorrei ricordare agli onorevoli senatori che il decreto del Ministro contiene una regola generale che fissa un limite di 1.000 metri. Personalmente ritengo che una fascia di 800 metri nei casi normali sia sufficiente, anche perchè dobbiamo preoccuparci che, nei limiti del possibile, questo permesso non disturbi la selvaggina stanziale. Ad ogni modo se la Commissione ritiene che l'eccezione dei 1.500 metri non sia sufficiente e che debba essere accolta la modifica proposta dai senatori Murdaca e Morabito, non ho nulla da obiettare, purchè risulti ben chiaro che si tratta di una eccezione, e nel permesso che viene concesso dai comitati provinciali della caccia dovranno essere specificati motivi in base ai quali viene concessa tale eccezione.

M O N N I . Sono contrario all'estensione; ho già notizia precisa che la Camera non l'accetterebbe neanche sotto forma di eccezione.

S C H I E T R O M A . *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma la Camera non sarebbe coerente, perchè ha approvato una norma senza limiti.

M O N N I . No, perchè si parla di caccia sul litorale. Volete estendere il litorale oltre il chilometro e mezzo?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ripeto, il Governo tiene a che la regola generale sia rispettata quando non c'è motivo (strade, coltivazioni o altro) per superare il limite stabilito. In altri casi i 1.500-2.000 metri vanno valutati in relazione alle località, e in particolari situazioni come eccezione.

M U R D A C A . Il desiderio del Ministro è rispettato perchè siamo già in campo di deroga eccezionale, come prescrive l'emendamento suggerito dal senatore Monni.

Il mio emendamento è stato suggerito dalla conoscenza dei luoghi dove pratico ed abito: il litorale della Calabria. Questo litorale è costituito da una lunga fascia, dal mare fino alla ferrovia, di 400 metri circa, sui quali non si può cacciare perchè è solo sabbia; dopo i 400 metri c'è la ferrovia che prende un certo spazio di terra, dopo la ferrovia c'è la strada molto larga; vicino alla strada ci sono case e campi coltivati per 600 o 700 metri. Di un chilometro e mezzo non restano che 500-600 metri, ecco perchè desideriamo che si arrivi a 2.000 metri.

M O N N I . Ho ascoltato le spiegazioni del Sottosegretario, ma, purtroppo, sono due le norme, non è una sola; purtroppo perchè abbiamo parlato della caccia sul litorale, mentre la deroga non è solo sul litorale della Calabria, Puglia o Lazio, la deroga concerne anche la caccia fuori delle zone marine.

La prima parte del comma nel testo della Camera concerne la caccia ai migratori, palmipedi, trampolieri, sino ad una data; poi la caccia lungo i litorali, sino alla seconda domenica di maggio; quindi mi accorgo che l'emendamento del collega relatore limita, invece, questa deroga alle cacce sui litorali. Orbene, se la deroga è consentita nel Mezzogiorno quando gli uccelli migratori arrivano, dev'essere consentita anche al Nord quando gli stessi se ne vanno. La Camera ha tenuto giusto conto di questa situazione e ha creato due norme; una l'aveva limitata al 15 aprile, per il Nord, mentre per il Mezzogiorno l'aveva portata alla seconda domenica di maggio. Quindi bisognerà stare attenti, nella formulazione, a dire che il termine del 31 marzo — ma non oltre quella data che sarà fissata dalla Commissione — riguarda tanto le prime che le altre zone.

La seconda parte dell'articolo riguarda, viceversa, soltanto le zone marine, cioè specifica in quali limiti di luogo e di tempo possono essere esercitate le cacce sui litorali.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Adesso il discorso si amplia; finora la Commissione ha discusso delle cacce a mare, preoccupandosi della stanziale. Ora, si va oltre la volontà del relatore: ci troviamo di fronte ad un altro emendamento.

M O N N I . Purtroppo io, che rappresento e gli uni e gli altri, non posso non rendermene conto. La richiesta era venuta alla Camera dei deputati sia dagli uni che dagli altri, ma il fatto è che vai a trovare una fascia costiera nella provincia di Sondrio, o di Brescia, o di Cuneo!

P R E S I D E N T E . Ma questa discussione è stata fatta soltanto per il Mezzogiorno, altrimenti annulliamo tutto quanto abbiamo deciso!

M O N N I . La discussione è stata fatta per gli uccelli migratori.

P R E S I D E N T E . Ma abbiamo anche detto che ci sono zone del Mezzogiorno particolarmente attrezzate, per cui lì ci saremmo arrivati gradualmente!

M O N N I . Faccio questa segnalazione per la responsabilità mia nei confronti del Parlamento: la Commissione deciderà poi quello che intende fare.

P R E S I D E N T E . D'accordo; il suo discorso rimane ovviamente verbalizzato.

B O L E T T I E R I . Comprendo perfettamente quello che dice il senatore Monni, perchè ci sono due aspetti nella migrazione primaverile: c'è una parte di migratoria che interessa una fascia che va dalla Sardegna del nord alla regione umbro-mar chigiana, comprendendo anche una parte della zona alpina, che riguarda il rientro della migratoria invernale, palmipedi e trampolieri. Ma non è di questa che ci siamo occupati, onorevoli colleghi. Noi abbiamo detto — e su questo non siamo più tornati — che è il Mezzogiorno particolarmente danneggiato dal divieto della caccia primaverile; ora, poichè avevamo concesso al Nord, per un periodo transitorio, qualche agevolazione per quanto riguarda l'uccellagione, volevano concedere anche al Mezzogiorno qualcosa. Se non ho capito male una interruzione dell'onorevole Sottosegretario, noi ci vogliamo garantire, con il controllo, sul carattere di eccezionalità delle agevolazioni concesse. Ma se allarghiamo le maglie, evidentemente non potremo controllare un bel niente e ritorneremo sui princìpi già detti che hanno sancito il divieto della caccia primaverile.

M O R I N O . Mi associo alle giuste considerazioni del collega Monni.

B O N A F I N I . Sul merito dell'ultima proposta fatta e cioè quella dei 2.000 metri, dovrei ricordare ai colleghi che 15 o 20 anni fa si cominciò a discutere la distanza dell'esercizio della caccia nel centro-sud, cioe su quel litorale marino dove particolarmente si nota l'accesso dalle zone africane della quaglia e della tortora. Mi pare che due motivi, nel tempo, giustificarono la limitazione della zona ed erano uno di carattere venatorio e l'altro di carattere agricolo. Il primo era che si considerava il tratto di zona di costa marina in quanto si riteneva che quello era una pura sosta della beccaccia, della quaglia e della tortora, mentre si considerava che nell'altra zona la selvaggina di passo poteva trovare *l'habitat* naturale per procreare. Il secondo motivo di limitazione nel tempo , che andò raccorciando le distanze, era di economia agricola, perchè a mano a mano che l'uomo portava la sua attività verso zone determinate, anche la selvaggina si spostava di pari passo.

Ora è evidente che questi erano temi di carattere generale, ed è ovvio che, considerando il problema nelle difficoltà esposte dai colleghi della Calabria, quando l'uomo non viene ad essere danneggiato e dove si ritiene che questo tipo di selvaggina non possa trovare l'*habitat* naturale di permanenza, è ovvio che i 1.000 metri indicati in campo nazionale per la difesa di quei princìpi possono essere modificati dal Comitato provinciale della caccia di quel luogo, per cui quei 1.000 metri possono anche diventare 1.500 o 2.000; ma direi che in questa sede dobbiamo ricordare i due problemi cui ho accennato testè.

C A R E L L I , *relatore*. A me pare, in definitiva, che l'emendamento da me presentato, modificato secondo i suggerimenti del senatore Monni, ai quali aderisco senz'altro, possa essere considerato polivalente in quanto soddisfa le diverse esigenze correlativamente all'indirizzo contenuto nell'articolo 2 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che — come è noto — al settimo comma tra l'altro recita: « I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali ... la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; ... ». Non vedo pertanto per quale motivo nel mio emendamento, con le modificazioni suggerite dal senatore Monni, non si potrebbe introdurre un concetto di dinamico procedimento, stabilendo che è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia

di estendere tale fascia costiera secondo l'opportunità.

M U R D A C A . Anche a nome del senatore Morabito proporrei di modificare la parte della disposizione transitoria presentata dal relatore, relativa alla fascia costiera, nel modo seguente « tra i 200 e i 1.000 metri estensibili a 2.000, nei casi in cui specifiche necessità relative alle condizioni dei luoghi lo esigano ».

P R E S I D E N T E . Sarebbe forse preferibile dire « nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi ».

C A R E L L I , *relatore*. Accetto la modifica.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, ho ascoltato per la verità con molta attenzione la fisionomia dei fenomini che presenta il problema che stiamo in questa sede affrontando: debbo dire, però, che tale problema non è nuovo, ma è stato dibattuto da oltre 10 anni sia in campo nazionale che in campo internazionale. Ora, io pensavo — e sono tuttora propenso a crederlo — che al momento attuale la questione fosse ormai matura a tutti gli effetti per portare i cacciatori italiani a delle considerazioni ovvie e generali, tanto è vero che è stato affrontato il problema del Nord negli stessi termini e con le stesse valutazioni obiettive con cui è stato affrontato il problema del Sud.

Non ci troviamo dunque — ripeto — di fronte ad un problema nuovo, ma ad un problema sul quale il legislatore si è trovato ora a dover esprimere un giudizio proprio perchè non ha ritenuto di affrontare in ben 25 anni l'aggiornamento del testo unico.

Dichiaro quindi che voterò contro la disposizione transitoria presentata dal relatore, e con questo intendo esprimere la certezza che se avessimo portato ad un livello più aggiornato i cacciatori del Sud come abbiamo fatto per quelli del Nord, probabilmente avremmo creato degli incentivi di organizzazione che il provvedimento oggi rende possibili, considerati nel loro complesso i nuovi motivi di finanziamento, che vengono trasferiti dal centro ai Comitati provinciali della caccia.

Se noi riteniamo che ad una elevazione dell'attività venatoria si deve giungere in tutto il Paese e, come corrispettivo, diamo i mezzi per una adeguata organizzazione affinchè anche nel Sud siano possibili quelle condizioni di caccia che la tradizione invece ha stabilito in modo preminente nel Nord, a me pare — ed ho sempre sostenuto questo principio — che i cacciatori del Sud non debbano avvertire, con l'approvazione della norma transitoria, la sensazione che si ritenga di poter concedere il permanere di certe situazioni particolari nell'attività venatoria.

Questa speranza nello sviluppo di tale attività e, conseguentemente, nell'elevazione del cacciatore del Sud mi ha sempre sostenuto nel mantenimento dei miei princìpi.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti la disposizione transitoria, che troverà sede opportuna nel corso del coordinamento, redatta dal relatore e modificata in seguito alle proposte dei senatori Monni, Murdaca e Morabito:

« Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibili a 2.000 nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi, dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza ».

(*È approvata*).

Prima di passare all'approvazione dell'articolo 48, ricordo alla Commissione che il se-

natore Bonafini ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico.

Se fosse approvato credo che dovrebbe essere collocato dopo l'articolo 24.

B O N A F I N I . I colleghi ricordano che avevo presentato un emendamento che riguardava i corridoi tra le riserve private. La mia proposta era precisa; dove si diceva della distanza di 500 metri tra il confine perimetrico di una riserva e quello di un'altra riserva, io proponevo 1.000 metri. Mi sono accorto che l'articolo 64, dopo avere creato le premesse del diritto di istituzione di una riserva privata, agli effetti del corridoio, nell'ultimo comma, stabilisce che le norme di cui al secondo comma e al terzo comma del presente articolo non si applicano alle riserve attualmente esistenti, nemmeno in sede di rinnovazione della concessione. In pratica non si da neanche la possibilità di rispettare i 500 metri.

A questo punto lascio la Commissione valutare se il corridoio debba essere di 1.000 metri o di 500 come in passato: propongo però la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico in quanto non permette, in definitiva, l'attuazione pratica dei corridoi tra riserva e riserva.

M O N N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Devo ricordare agli onorevoli colleghi che in sede di esame — se non sbaglio — dell'articolo 13 era stato proposto un emendamento — poi ritirato — tendente a modificare la distanza tra una riserva e l'altra, portandola a 1.000 metri.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In quell'occasione io feci presente che non era possibile introdurre un simile emendamento all'articolo 13 in quanto, rimanendo in vigore contemporaneamente due norme, quella dell'articolo 64 che il presente provvedimento non modificava e quella che si veniva a creare, che stabiliva i 1.000 metri, si sarebbe creata una discordanza. Si convenne pertanto sull'opportunità di trattare questo argomento in sede di modifica eventuale dell'articolo 64: come appunto sta facendo il senatore Bonafini, proponendo non più di estendere il corridoio a 1.000 metri, avendo constatato che anche il corridoio di 500 metri per lo più non viene rispettato per l'esistenza di quella norma transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 64, che praticamente impedisce l'applicazione del corridoio alle riserve attualmente esistenti, ma di abolire addirittura quel comma.

M O N N I . Sono senz'altro d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Bonafini, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 48 del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia e di uccellagione di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Propongo la soppressione delle parole: « e di uccellagione », dal momento che nell'articolo 1 abbiamo stabilito che il rilascio di nuove licenze di uccellagione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno. Do lettura del primo di essi, presentato dai senatori Salari e Morino:

« L'8ª Commissione,

nell'approvare, con modificazioni, il disegno di legge relativo all'attuale disciplina dell'attività venatoria,

rilevato l'enorme aumento delle licenze di caccia che raggiungono la cifra di circa un milione,

constatato il non infrequente accadere d'incidenti con conseguenze talvolta mortali e comunque sempre lesive della integrità personale,

fa voti perchè il Governo voglia disporre nuove norme che subordinino il rilascio della licenza di porto d'arma per uso di caccia a quegli accertamenti medici e psicotecnici che si riterranno opportuni ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno, il cui contenuto ci trova particolarmente sensibili tanto è vero che sull'argomento presentammo a suo tempo un emendamento all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha a sua volta presentato il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione,

considerata la necessità di riesaminare la legislazione vigente in materia di caccia;

invita il Governo a presentare, non appena possibile, un nuovo testo unico atto a risolvere i complessi problemi che assillano il settore venatorio ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accolgo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Vi è un altro ordine del giorno presentato dal senatore Cittante:

« L'8ª Commissione del Senato,

allo scopo di favorire l'equilibrio biologico della specie dei fagiani, ed anche per tutelare la produzione agricola contro i danni che l'eccessivo numero dei fagiani può produrre alle semine primaverili;

fa voti perchè, nel predisporre il nuovo testo unico sulla caccia, venga ripristinato l'articolo 12 lettera *b*) del testo unico che consente la caccia al fagiano fino al 28 febbraio nelle riserve, addivenendo così ad assicurare anche la tutela della specie ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accolgo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha depositato un ordine del giorno che si richiama a un altro — da lui illustrato — accolto dal Sottosegretario nel corso della seduta del 5 aprile.

B O N A F I N I . Praticamente si chiede che i terreni, coartati per costituire una riserva, siano garantiti nei frutti pendenti con un indennizzo di almeno il 20 per cento; siano, cioè, assicurate per il 20 per cento le produzioni per ettaro di quei terreni. I coltivatori diretti chiedono di essere garantiti dai danni provocati dalla fauna immessa.

Avevo già presentato un ordine del giorno che chiedeva il 30 per cento di garanzia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non posso accettare neppure per il 20 per cento. Dissi che fissare per legge una percentuale di risarcimento poteva essere iniquo per eccesso in alcuni casi, per difetto in altri. Si presenti un ordine del giorno lasciando la possibilità che, in ogni caso singolo, il Ministero possa essere estremamente guardingo e possa assicurare l'effettivo risarcimento. Se il proponente togliesse il riferimento a qualunque percentuale fissa accetterei l'ordine del giorno.

B O N A F I N I . Propongo, allora, il seguente testo:

« L'8ª Commissione

fa voti perchè nell'applicazione della legge i terreni che in termini coattivi ven-

gono inseriti nelle zone di riserva siano garantiti dai danni provocati dalla selvaggina stanziale immessa, con particolare riguardo ai frutti pendenti ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiara di accettare l'ordine del giorno.

M O N N I . L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda le Regioni autonome. Non è giusto che in un testo stralcio di questo genere non si tenga conto del fatto che dal tempo della legge del 1939 a oggi sono sorte le Regioni a statuto speciale. A mio avviso sarebbe stato bene dichiarare che nelle Regioni autonome la competenza in materia di caccia, ferme le norme di carattere generale, non si può attribuire alle Province, perchè le Province nelle Regioni a statuto speciale non hanno alcuna competenza, ma che sulla caccia è competente l'assessorato generale. Quindi l'erogazione e i contributi spettano all'assessorato regionale o ai singoli comitati regionali, e non alle province. Tale osservazione ho voluto fare ad ogni buon conto.

P R E S I D E N T E . Resta allora inteso che la Commissione conferisce alla Presidenza ampio mandato per il coordinamento e incarica il senatore Carelli di presentare la relazione all'Assemblea, unitamente al testo degli articoli approvati.

La seduta termina alle ore 13,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari